

Art. 4

Trattamento economico

Al direttore amministrativo spetta il trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo di **Euro 112.000,00** (Centododicimila/00), pari all'80 per cento del trattamento economico del direttore generale dell'Azienda, comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni, da corrispondersi per dodici mensilità posticipate di pari ammontare.

Tale compenso può essere integrato di un'ulteriore quota fino al 20 per cento del medesimo, da corrispondere in un'unica soluzione, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi assegnati annualmente dalla direzione generale dell'Azienda.

Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 865, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, il 30 per cento dell'indennità di risultato è correlato all'obiettivo del rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, calcolati sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente e sul debito commerciale residuo di cui all'art. 33 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

La predetta quota del 30% dell'indennità di risultato:

- a) non è riconosciuta qualora l'azienda registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;
- b) riconosciuta per la metà qualora l'azienda registri ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni;
- c) è riconosciuta per il 75 per cento qualora l'azienda registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni;
- d) è riconosciuta per il 90 per cento qualora l'azienda registri ritardi compresi fra uno e dieci giorni.

Per lo svolgimento delle attività inerenti alle sue funzioni, al professionista spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio sanitario nazionale.

